



Assessorato Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Gestione emergenza profughi

L'Assessore

Torino,

Protocollo

Classificazione

Al Consigliere Regionale
Claudio SACCHETTO
claudio.sacchetto@cr.piemonte.it

Al Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia
fdi@cr.piemonte.it

Al Presidente del Consiglio Regionale
Davide NICCO
presidente.nicco@cr.piemonte.it

All'Ufficio Aula del Consiglio Regionale
ufficio.aula@cr.piemonte.it

Al Gabinetto della Giunta Regionale
gabinetto.rapporticonsiglio@regione.piemonte.it

OGGETTO: Risposta Interrogazione n. 361, presentata dal Consiglieria Sacchetto, inerente “Mancate autorizzazioni impianti agrivoltaici in fascia B”

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

La Regione non ha competenza diretta nell'autorizzazione degli impianti fotovoltaici su suolo agricolo. Per quanto riguarda la competenza idraulica, questa è attribuita alle autorità idrauliche, in particolare AIPO e Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'impianto in questione è stato segnalato da AIPO nel corso della normale attività di vigilanza. Si tratta di un'opera in corso di realizzazione all'interno della fascia B di pericolosità idraulica del torrente Maira, a circa 250 metri dall'alveo, in un'area caratterizzata da elevato rischio di asportazione arborea, dove non sono ammesse nuove piantumazioni di pioppo né altre trasformazioni che non abbiano ricevuto una specifica autorizzazione idraulica, che in questo caso non risulta rilasciata.

Va inoltre segnalato che l'impianto sembra far parte di un intervento più ampio suddiviso in quattro porzioni, potenzialmente al fine di ricondurre ciascuna pratica entro i limiti autorizzativi comunali (inferiore ad 1 MW). Tale circostanza ha portato AIPO, a seguito di una riunione congiunta con gli uffici regionali e il Comune, a suggerire il ritiro in autotutela delle autorizzazioni rilasciate in assenza del parere dell'autorità idraulica. Ad oggi, non risulta che il Comune abbia dato seguito a tale raccomandazione.

A seguito di una successiva riunione tra Regione (Settore Difesa del suolo) e Comune, è emerso che in realtà il comune non abbia rilasciato alcuna autorizzazione, ritenendo di non dover procedere in tal senso.

In relazione al fatto che l'impianto sia stato ritenuto un'opera connessa all'attività agricola e quindi poter far riferimento all'art. 39 delle Norme del PAI come opera privata e non come opera pubblica, si rileva ulteriormente quanto segue.

In forza della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E del 2009, d'intesa con l'allora Ministero delle Politiche Agricole, la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (la fattispecie dell'agrivoltaico è stata successivamente specificatamente normata con la l. 27 del 24 marzo 2012) può essere considerata "connessa" a quella agricola, precisando alcuni criteri sulla base dei quali tali impianti si possano considerare tali, in particolare con dimensione inferiore a 1 MW per azienda.

Il D.Lgs 190/2024 all'art. 1 comma 2 classifica in ogni caso tutti gli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, di "pubblica utilità indifferibili e urgenti", e pertanto si ritengono comunque assoggettati alle disposizioni dell'art. 38 del PAI.

Visto quanto sopra, di conseguenza, gli impianti ricadenti in fascia B sono ammissibili solo previa verifica di compatibilità idraulica da parte di AIPO, ai sensi dell'art. 38 delle norme del PAI. In particolare, è necessario:

- una dichiarazione di non altrimenti localizzabilità da parte del Comune;
- una verifica di compatibilità con la pericolosità idraulica definita nella variante di aggiornamento delle fasce fluviali del Maira (approvata con Decreto n. 20/2025 dell'AdB Po);
- il rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte dell'autorità idraulica competente.

La Regione Piemonte, pur condividendo gli obiettivi generali di sostegno alla produzione energetica da fonti rinnovabili in ambito agricolo, ritiene fondamentale il rispetto delle normative di sicurezza idraulica e la tutela dell'incolumità pubblica, con particolare riferimento all'art. 7 comma 2 del D.Lgs 190/2024.

Pertanto, l'intervento regionale (non avendo la Regione in questo caso dirette competenze) si può concretizzare nel coordinamento e nel confronto con gli enti territoriali e tecnici competenti, al fine di garantire che le valutazioni sulle opere proposte avvengano nel rispetto delle regole e sulla base di adeguati approfondimenti tecnici.

Nel caso specifico di Cavallerleone, si invita il Comune a seguire le indicazioni fornite da AIPO per quanto riguarda la criticità idraulica e, in generale, al rispetto delle specifiche normative vigenti in materia.

Cordiali saluti.

Marco GABUSI